

COMUNE DI MONFUMO

PROVINCIA DI TREVISO

31010 Via Chiesa Monfumo, 12
C.F. 83002850267 P. IVA 01108200260
tel. 0423/545068 – fax 0423/545060

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
Consiglio comunale n. 10 del 03 maggio 2010
e modificato con delibera C.C. n. 26 del
25/11/2014**

CAPO I° - GENERALITÀ

ART. 1 - Oggetto e Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale ed Urbana per l'intero territorio comunale, per le specifiche materie sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, nel rispetto del principio di specialità, delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti. Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo ed urbano, in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'ecosistema agricolo nel rapporto con le aree urbanizzate. L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, sui metodi di produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, recepito dalla Giunta Regionale Veneto con deliberazione n. 427 del 31.01.95, e con Direttiva CEE 676/1991, sulla protezione delle acque dall'inquinamento agricolo mediante "Codice di Buona Pratica Agricola", recepito dalla Giunta Regionale con D.G.R.V., approvandone lo spirito, promovendone l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliandone sul rispetto.

ART. 2 – Strumenti operativi

Il servizio di Polizia Rurale ed Urbana si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale dell'ambiente cittadino, della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi speciali e dai regolamenti speciali vigenti, ed in particolare dalle norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e subordinato al possesso delle prescritte licenze.

Gli interventi di Polizia Rurale ed Urbana devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale, del T.u.l.p.s., della Legge 65/1986 e della Legge Regionale 40/1988.

Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed ha la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di incolumità e sicurezza pubblica, nonchè nei casi previsti dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.

L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione al Sindaco, compete esclusivamente al responsabile di Area del Comune, ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento. In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano le sanzioni di cui alla legge

I provvedimenti di cui al presente regolamento devono contenere accurate indicazioni rispetto al soggetto a cui sono indirizzate, ai tempi e agli adempimenti necessari nonchè delle autorità di riferimento per l'opposizione. .

CAPO II – LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART.3 - Difesa contro i parassiti delle piante

i Enti Pubblici, le istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

- il cancro colorato del platano,
- la processionaria del pino;

b) lotta consigliata, contro:

- il bruco americano,
- il cancro del cipresso,
- la grafiosi dell'olmo,

Le informazioni per le procedure da applicare dovranno essere assunte presso organismi tecnici adeguati anche attraverso l'interessamento e la segnalazione alla struttura comunale.

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate,

Per le disposizioni in materia di fitosanitari si rimanda all'appendice A in calce al presente regolamento.

CAPO III - COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali e annessi rustici in Zona Agricola, è necessario l'idoneo titolo edilizio previsto rilasciato dal Responsabile del Servizio, in conformità alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

ART. 6 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme igienico sanitarie:

a) Gli abitanti In zone rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimai purché vengano utilizzate tecniche di accumulo atte alla formazione di compost o ammendare organico, evitando il più possibile la formazione di cattivi odori, la proliferazione

di inset molesti e la perdita superficiale e sotterranea di liquidi; la realizzazione delle platee o concima dovrà avvenire ad una distanza minima di m 15,00 da qualsiasi costruzione e da confini proprietà o di strada ad uso pubblico.

In caso di violazione al presente capoverso dopo aver verificato se la violazione è oggetto di procedura penale e se sono stati provocati danni ambientali, si applicherà una sanzione da € 100,00 a € 300,00 e fatti salvi eventuali regolamenti specifici in materia di smaltimento dei rifiuti.

b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque bianche e nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di vasca Imhoff e vasca a tenuta o sub-irrigazione attenendosi inoltre sempre alle Norme del Regolamento di Fognatura Comunale e comunque in base alla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela delle acque da inquinamento.

E' assolutamente vietato lo smaltimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, in modi diversi da quelli suddetti e previsti dal D.L.vo 152/06 e s.m. e , i. o dal regolamento comunale di fognatura.

In caso di violazione al presente capoverso, dopo aver verificato se la violazione è oggetto di procedura penale e se sono stati provocati danni ambientali, si procederà all'emissione di ordinanza con applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa con particolare riferimento all'art.133 del dlgs 152/06 (ad esempio in mancanza o difformità dall'autorizzazione allo scarico la sanzione va da € 600 a € 3.000).

c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda dovrà provvedere al loro smaltimento attraverso servizi pubblici (Consorzio Azienda Intercomunale Bacino TV3) o privati dove è attivo il servizio di raccolta degli stessi. In particolare per quanto riguarda il servizio attraverso l'istituto pubblico, ci si dovrà attenere alle disposizioni e norme appositamente previste dall'Ente stesso sia in termini giuridici che sotto gli aspetti economici.

d) Relativamente alla igiene negli allevamenti e alla gestione dei liquami prodotti, si rimanda al CAPO VI

CAPO IV - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE -

ART. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua o comunque in apposite condotte per sole acque meteoriche, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui. E' assolutamente vietato immettere acque piovane nella rete fognaria comunale delle acque nere. Qualora non presenti idonei ricevitori dovranno essere poste nelle aree private, a raccolta delle acque piovane di grondaie e/o piazzali di pertinenza dei fabbricati, vasche a tenuta sufficientemente dimensionate. L'uso delle acque così raccolte potrà essere validamente utilizzato per l'irrigazione dei giardini.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico (deiezioni liquide e solide, lettiere in paddock di stalle esterne e maneggi, foraggi depositati nei silos orizzontali, ecc.) e/o di sostanze inquinanti (acqua di lavaggio dei carribotte o delle attrezzature per i

trattamenti antiparassitari, ecc.) devono essere dotate di tombini di scolo o di una pendenza tali da scaricare i fluidi, in caso di precipitazioni e/o lavaggio dei macchinari, in vasche di raccolta e stoccaggio in attesa dello smaltimento. Il responsabile del servizio competente in materia, può emettere Ordinanza con interventi per il corretto smaltimento delle acque piovane.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma per eventuali procedure amministrative (Ordinanze) e sanzioni, è necessaria una istruttoria condotta dal Consorzio di Polizia Municipale e dai Responsabili del Servizio che dovranno verificare se il proprietario, in materia igienico-sanitaria, ha rispettato le prescrizioni del presente regolamento, del regolamento edilizio, del regolamento di igiene e del regolamento di fognatura comunale. In caso di violazione si dovrà emettere Ordinanza e fino a sua ottemperanza non potrà essere rilasciata l'abitabilità o l'agibilità o la stessa potrà essere revocata nel caso sia già stata rilasciata con atto formale o per silenzio assenso.

Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, dovranno essere apprestati adeguamenti nei più brevi termini e comunque in tutte le occasioni in cui si debbano eseguire lavori sui fabbricati o aree.

A definire ed ordinare i lavori di adeguamento possono essere il responsabile del servizio tecnico in via ordinaria, qualora riscontri impianti diversi da quanto previsto o autorizza to, il Sindaco qualora gli impianti o gli scarichi creino particolari disagi o danni alla cittadinanza.

ART. 8 - Libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti dai fondi superiori per via naturale, quindi ad esclusione di quelle provenienti da fabbricati e cortili, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali e le loro pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutentate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. Le dimensioni del tubo dovranno essere sempre adeguate al deflusso e mai inferiori nel diametro interno a cm 50. Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Nel caso di non ottemperanza alla Ordinanza Sindacale l'Amministrazione Comunale

procederà alla esecuzione dei lavori ritenendo, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di escavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso al proprietario.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo,

Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

ART. 9 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine (privato o pubblico che sia) uguale alla maggiore fra la profondità del fosso stesso o la larghezza del fosso in sommità.

Qualora esista un consenso scritto dei confinanti (solo nel caso di proprietà privata) potrà essere realizzato il fosso o canale, fra i due confini.

Sono fatte salve comunque le distanze minime ed inderogabili previste dal Codice Civile o quelle previste dal regolamento del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Qualora si rilevi, anche in base a denuncia scritta, violazione a quanto sopra si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune, al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata comunque una sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300; la sanzione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso salve le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico.

Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, dovranno essere apprestati adeguamenti nei più brevi termini e comunque in tutte le occasioni in cui si debbano eseguire lavori sui fabbricati o aree.

A definire ed ordinare i lavori di adeguamento possono essere il responsabile del servizio tecnico in via ordinaria, qualora riscontri impianti diversi da quanto previsto o autorizzato, il Sindaco qualora gli impianti o gli scarichi creino particolari disagi o danni alla cittadinanza.

ART. 10 - Tombinature

Le tombinature su fossi o canali privati, possono essere effettuate solo previa richiesta di idoneo titolo edilizio e dimostrazione della funzionalità idraulica, oltre che eventuale autorizzazione ambientale.

Le tombinature su canali consorziali possono essere effettuate solo previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente.

Il diametro della tombinatura sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Consorzio di Bonifica in funzione della portata massima riscontrabile e comunque mai inferiore a 60 centimetri di diametro come sezione libera all'acqua. In ogni caso a monte e a valle della nuova tombinatura dovranno essere costruiti i relativi prospetti in c.a. per il contenimento del materiale di riporto evitando, in tal modo, l'ostruzione della tombinatura.

ART. 11 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di produzione di forza motrice devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente nel caso di fossi consortili.

In tutti gli altri casi i prelievi di acqua devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

La perforazione (scavo) di pozzi è concessa, previa richiesta, all'organo competente la Regione Veneto.

ART. 12 - Controllo della diffusione della zanzara tigre (aedes albopictus)

Per contenere il diffondersi della zanzara tigre sono consigliate le seguenti azioni di prevenzione e controllo:

Evitare la formazione di ristagni di acqua in barattoli, bacinelle, copertoni, ecc., che possono trasformarsi in focolai di diffusione;

Svuotare sul terreno settimanalmente il contenuto di piccoli abbeveratoi, sottovasi, innaffiatori;

Coprire con zanzariere o teli di plastica (mantenendoli ben tesi) eventuali contenitori d'acqua inamovibili come vasche e bidoni adibiti ad immagazzinamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini di piccole dimensioni;

Per i visitatori dei cimiteri, si raccomanda di raccogliere e/o ripulire gli oggetti che potrebbero contenere acqua stagnante; cambiare settimanalmente l'acqua nei portafiori gettando l'acqua nel terreno e non nei tombini;

Collocare nei pozzetti delle acque-pluviali ed in qualsiasi contenitore di acqua stagnante, di cui al punto precedente, delle pastiglie ad azione larvicida da acquistare presso le Farmacie Comunali; - I prati e le aree verdi in generale devono essere sfalciati e gestiti in modo da non favorire la proliferazione dell'insetto.

Nei casi dubbi di presenza di focolai, avvertire il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. S.

I giardini e le aree verdi in genere devono essere sfalciati di frequente e gestiti in modo da non favorire la proliferazione degli insetti. Dovranno inoltre essere evitati i ristagni idrici prolungati. Il Sindaco dovrà procedere con Ordinanza o Avvisi per favorire il controllo del territorio al fine di prevenire o limitare la diffusione dell'insetto.

CAPO V - ALBERI , RADICI E RAMI PROTESI

ART. 13 - Distanze per alberi e siepi

Distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o costruite) da confini di terzi e da canali, sono stabilite dal Codice Civile che prevede ad esempio:

- tre metri per gli alberi ad alto fusto (noci, castagni, olmi, pioppi, platani e simili) e un metro e mezzo per alberi per gli alberi di non alto fusto (cioè quando l'impalcatura principale inizia sotto i 3 metri);
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo;

e dal Codice della Strada

Agli effetti del presente regolamento, e in ogni caso in fregio a strade pubbliche o di uso pubblico si prescrive l'impianto ad almeno mt 1,5 dal confine stradale e fino a 3 mt da esso per tutte le piantumazioni spontanee o artificiali quando siano mantenute ad altezza max di mt 1,00/1,50, e almeno 3,00 mt dal confine stradale per gli alberi alti o medi che nascono o si piantano a lato di queste.

L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione in materia di cui sopra, qualora le stesse siano di competenza di altri Enti, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

Relativamente alle procedure amministrative per il presente articolo, la violazione avvia le seguenti azioni:

- verificare gli Enti di competenza per accertare la violazione, e in caso affermativo, trasmetterne gli atti e l'eventuale Ordinanza di ripristino;
- Predisporre ordinanza per l'immediato adeguamento e adempimento, con indicati i termini di esecuzione;
- **irrogare una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**

ART. 14 – Rami protesi e radici

I proprietari dei fondi o delle abitazioni con alberi e siepi a confine di strade (come definito da art. 29 Dlgs 285/1992), sono obbligati alla loro cura in modo che non sporgano sulla pubblica via, non restringano e sporchino le strade, non ostacolino la circolazione e viabilità stradale. Devono pertanto essere mantenuti tagliati i rami che si protendono oltre le recinzioni e dove non siano presenti, oltre il ciglio stradale.

Devono essere tagliati inoltre i rami che protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare frasche o rami nei canali stessi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile). Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

-sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 –

CAPO VI - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 15 - Stalle

I proprietari di stalle comprese quelle con annesse strutture aperte di allevamento quali paddock e recinti, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni odorigene moleste,
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di stalle e annessi rustici ed ogni impianto collegato, in Zona Agricola, è necessario l'idoneo titolo edilizio previsto rilasciato dal Responsabile del Servizio, in conformità alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, alla Legge Regionale e sue direttive applicative.

ART. 16 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospetti di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari della A.S.L..

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

ART. 17 - Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

I proprietari di animali detenuti ad uso d'affezione, amatoriale, o da cortile sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, per il benessere degli stessi e per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

Si intendono animali d'affezione gli animali 'domestici' (cani, gatti, uccellini, altri piccoli animali) detenuti a solo scopo d'affezione e in numero limitato a pochi esemplari 'familiari'; si intendono animali ad uso amatoriale quelli detenuti per scopo di utilizzo per qualsiasi attività: cani da caccia, allevamento e riproduzione di animali d'affezione, singoli ungulati o equini detenuti per attività sportive o decorative, ecc.; si intendono per animali da cortile quelli detenuti e allevati per scopi alimentari in numero però limitato (vedi normativa specifica sugli allevamenti domestici).

Gli animali d'affezione possono essere tenuti senza restrizioni in aree interne ed esterne, ad eccezione di quanto previsto al primo comma prestatato e dovuto con la massima attenzione. Per gli animali ad uso amatoriale e da cortile se tenuti in spazi scoperti (pertinenze, o adiacenze di qualsiasi costruzione) oltre a quanto sopra e successivamente riportato nel

presente articolo, l'area scoperta dovrà essere ubicata ad una distanza minima di ml. 20 da abitazioni di altri proprietari e ml 10 da confini di proprietà, ml 10 dalle strade, oltre che rispettare quanto previsto da altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e igiene. In particolare per i cani da caccia e da guardia, quando non rientranti nella definizione di animali d'affezione, in considerazione del particolare disturbo che possono arrecare per la loro specifica natura e pericolosità, si prevede che i loro ricoveri debbano essere posti ad almeno 50 mt da abitazioni di altri proprietari o da luoghi pubblici, siano mantenuti in recinti di dimensioni adeguate al loro numero e taglia.

Inoltre si dovrà adempiere accuratamente e scrupolosamente anche alle seguenti disposizioni:

- a) provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie fondamentali per la normale profilassi;
- b) rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente. In tal modo si evita che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati e ogni altro verso eccessivo) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia all'indole di ogni specie;
- d) I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina e alla microchippatura. I cani a guardia di abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari e per breve tempo, assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, devono essere tenuti a guinzaglio e provvisti di museruola (con particolare attenzione per specie di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive).
- e) Il proprietario dovrà obbligatoriamente provvedere all'asporto delle deiezioni solide prodotte dall'animale in tutti i luoghi pubblici o soggetti a pubblico transito o in luoghi che possono creare disagi a persone terze (ad esempio marciapiedi, piazze, piste ciclabili, giardini, aiuole, ecc.)

Le violazioni inerenti ai punti da a) ad e), vengono notificate al proprietario e riguardano:

- la eliminazione delle cause oggetto di violazione;
- **la eventuale sanzione Amministrativa variabile da € 100 a € 300, l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**
- L'inadempienza della notifica può determinare l'intervento dell'Autorità Sanitaria o l'allontanamento temporaneo dell'animale con spese a carico del proprietario.

CAPO VII° ESERCIZIO DEL P A S C O L O , C A C C I A E P E S C A

ART. 18 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità anche tramite recinzioni mobili elettrificate.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione del Sindaco.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

La violazione per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da € 100 a € 500, l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

ART. 19 - Transumanza

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione del Sindaco;

- se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata, rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;

utilizzare le strade locali ed evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri.

Nel percorrere le vie comunali i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalare la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza; essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.

Per la transumanza si deve fare riferimento inoltre al rispetto del Codice della Strada per la sosta e la circolazione di animali e greggi. Le violazioni saranno sanzionate a norma dello stesso.

ART. 20 Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

ART. 21 – Tutela dell'attività apistica

La disciplina dell'attività apistica è contenuta dalla legge regionale n. 23/1994, si precisano in seguito le modalità di rilievo contenute e le specifiche per il territorio comunale;

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia alla competente AULSS e per conoscenza al comune, entro il trenta novembre di ogni anno.

I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende AULSS di destinazione, almeno 5 giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dalla stessa AULSS riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale

attestante l'adeguatezza sanitaria e autorizzazione del proprietario o affittuario del fondo.

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone e animali, e posti comunque ad una distanza non inferiore a mt 50 da strade pubbliche e da confini di proprietà pubbliche o private. Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di mt 3000 l'uno dall'altro, ad eccezione degli apiari nomadi a cui è consentito di sostare a non meno di 2000 mt.

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile. Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

CAPO VIII RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ART. 22 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti o il sottobosco, devono essere sfalciati, arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti nelle aree circostanti. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono, che possano determinare la proliferazione di malerbe, il propagarsi di animali molesti e deturpare il paesaggio agrario circostante

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. I tappeti erbosi non potranno superare l'altezza di 25 cm e le siepi l'altezza di 250 cm, salvo quanto previsto al CAPO V e rientrare sempre nell'area di proprietà.

Nel caso di inadempienza il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il/i proprietari di effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento e irrogando una sanzione da € 300 a € 1000.

Bruciatura di stoppie, erbe e simili

In zona extraurbana nel bruciare stoppie, erbe e simili, legname derivato da potature (viti e simili) particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.

Queste operazioni sono vietate in zona urbana salvo specifiche autorizzazioni e in zona agricola nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

la sanzione Amministrativa va da € 100 a € 300, l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da Ditte specializzate o personale abilitato che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentita solo all'interno di proprietà recintate e non accessibile a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale (Vedasi art. 2 Dlgs 285/1992), devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alla banchine e ai fossi di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale pubblica o privata dovrà provvedere alla successiva pulizia. La distanza minima dal ciglio stradale, quando non esista una scolina di perimetrazione, deve essere di cm 150, mentre la successiva piantagione o coltura dovrà rispettare i limiti dell'art. 13.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali o interpoderali o capifosso, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli. La distanza minima delle arature dai cigli degli stessi, qualora non già prevista da Norme vigenti, è di cm. 100 salvo la presenza di servitù che prevedano dimensioni diverse.

Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità,

Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e/o fanghi di depurazione dovranno attenersi alle Normative vigenti, relativamente ai quantitativi da utilizzare come previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque .

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici (da presentare alla Amministrazione Provinciale),

E' fatto divieto di spargimento nei giorni festivi,

E' fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati,

E' fatto divieto di spargimento oltre il limite delle aree di rispetto definite dal succitato Piano di risanamento acque;

Nei mesi di luglio e agosto è vietato lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque può essere effettuato solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento;

La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori

molesti.

Le attività del presente punto sono soggette a specifico regolamento di attuazione, redatto su modello generale approvato dalla provincia di Treviso.

Contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

Per poter effettuare il controllo e la verifica degli adempimenti, le ditte che gestiscono tali siti e attività sono tenuti a predisporre anticipatamente un programma temporale di attuazione degli interventi di prevenzione, registrando quanto eseguito riportando: data, prodotti utilizzati, attività svolte di trattamento e disinfezione o disinfestazione. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta agli agenti municipali o al sindaco.

Nel caso di inadempienza il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il/i proprietari di effettuare i trattamenti necessari e irrogando una sanzione da € 100 a € 300.

Si ricorda che per sistemazioni agrarie ordinarie si devono intendere i lavori sul terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, per uno spessore complessivo, tra sterro e riporto di cm 60.

Ogni altro movimento è soggetto a specifica procedura autorizzatoria.

Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere o provocare situazioni di degrado ambientale che ledano la quiete, il decoro, e la corretta funzione del territorio. Il comportamento in relazione a detto argomento, di tutti i proprietari e fruitori del territorio agricolo e delle aree verdi in generale, dovrà attenersi a tali principi.

Nel caso di verificate trasgressioni al corretto mantenimento degli spazi il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il/i proprietari di effettuare i lavori necessari e irrogando una sanzione da € 100 a € 300.

Atti vietati sulle strade

Le strade private e interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Sulla intera rete viaria comunale pubblica e privata, è vietato:

Il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale,

imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;

gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

Nel caso di inadempienza il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il/i proprietari di effettuare la pulizia e il ripristino e irrogando una sanzione da € 50 a € 150.


Tutela della fauna e della flora

Chiunque intenda catturare o raccogliere prodotti spontanei e diffusi sul territorio come: rane, lumache, gamberi di acqua dolce, uccelli, flora spontanea, funghi, prodotti di sottobosco o altro deve rispettare la normativa vigente.

CAPO IX° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.



COMUNE DI MONFUMO
(Provincia di Treviso)

Appendice A)

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA
GRUPPI VULNERABILI DEI COMUNI COMPREDENTI L'AREA
"ASOLO MONTELLO"**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 03 MAG. 2017

SOMMARIO

- Art. 1 UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA
- Art. 4 REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 6 GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 7 MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL'APPLICAZIONE
- Art. 8 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 9 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 10 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 11 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA IN AMBIENTE URBANO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 12 PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 13 PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARIE NELLE AREE LIMITROFE ALLE ABITAZIONI
- Art. 14 COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI
- Art. 15 GESTIONE RIMANENZE PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 16 SANZIONI
- Art. 17 ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI
- Art. 18 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO
- Art. 19 IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
- Art. 20 ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI DEI COMUNI COMPRENDENTI L'AREA "ASOLO MONTELLO"

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
7. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".
2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o

derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole**: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole**: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano**: qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile**: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
10. **Consulente**: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
11. **Irroratrice a recupero o a tunnel**: irroratrice dotata di pannelli per il recupero del liquido non trattenuto dalla vegetazione; è in grado di abbattere quasi completamente la deriva e di recuperare parte della miscela antiparassitaria distribuita.
12. **Culture arboree**: disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione degli alberi a fini produttivi o ornamentali.
13. **Culture erbacee**: disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione delle piante a consistenza erbacea, cioè che non hanno subito il processo di lignificazione.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
 - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree.
2. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
 - a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
 - b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 potranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse.

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
 - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
 - e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è

obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura in particolare durante la fioritura dell'acacia, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante

individuata dall'Amministrazione medesima.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - a. prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
 - b. preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono di norma vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014. Tale divieto per la medesima distanza è esteso a tutti i prodotti fitosanitari.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, le distanze di cui al comma 1 possono essere ridotte del 50% nel caso venga seguito il Protocollo vitivinicolo proposto dal Consorzio Vini Asolo Montello e nel contempo si faccia uso di atomizzatori a recupero in tutto l'appezzamento trattato.
3. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 15 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
 - Nella fascia dai 30 metri ai 15 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato;
 - si proceda con il trattamento manuale.Per i trattamenti in Viticoltura le misure di cui ai punti precedenti valgono solo se abbinate all'adozione delle azioni di cui al Protocollo Viticolo Asolo Montello.
 - b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
4. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve comunque essere mantenuta in ogni caso una fascia non trattata di 1.5 metri dal confine e di 5 metri nel caso di coltivazioni arboree rispetto a tutte le aree agricole ed extra agricole non specificate nei precedenti commi 1, 2 e 3.
 5. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 3 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
 6. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita negli orari di chiusura delle strutture e deve cessare almeno un'ora prima dell'apertura delle stesse e comunque è vietata nelle fasce di protezione come definite ai precedenti commi.
 7. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
 8. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
 - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
 9. l'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura

**"COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI
AUTORIZZATI".**

10. E' comunque consigliabile per quanto riguarda la viticoltura attenersi in tutto il territorio comunale sia alla lotta biologica che all'utilizzo del Protocollo Viticolo predisposto e continuamente aggiornato dal Consorzio vini Asolo Montello. Questo Protocollo è un Disciplinare di difesa integrata avanzata volta alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, dove si incentiva l'uso di preparati non classificati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente animale ed acquatico.

Art. 13 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitarie nelle aree limitrofe alle abitazioni

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine.
 2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
 - nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato;
 - si proceda con il trattamento manuale.
- Per i trattamenti in Viticoltura le misure di cui ai punti precedenti valgono solo se abbinate all'adozione

delle azioni di cui al Protocollo Viticolo Asolo Montello.

- b. Nelle colture erbacee:
- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso, comunque, la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato d'abitazione.

Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati all'Amministrazione Comunale e alle autorità sanitarie competenti per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.
3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 17 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 18 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 19 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

